



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 29 del 29/07/2015**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA	Assente
MISSIROLI DAVIDE	Presente
CERONI MARCO	Presente
ZACCARIA MELISSA	Presente
CIMATTI MARA	Presente
CAVINA DANILO	Presente
CERONI DAVIDE	Presente
CERONI ILENIA	Presente
TURCHI SABRINA	Assente
LAGHI DARIO	Presente
FAROLFI MARTA	Assente
SPADA GESSICA	Presente
DALLA VERITÀ MAURO	Presente

**PRESENTI N. 10**

**ASSENTI N. 3**

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

IL SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CERONI MARCO – nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO stante l'assenza del Presidente e Vice Presidente ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Cavina Danilo  
Zaccaria Melissa  
Spada Gessica

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela  
Ballanti Luca

Udito il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale di discussione in aula al quale si fa rinvio;

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; l'imposta municipale unica continua, pertanto ad essere regolata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche e integrazioni;

- **l'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)** ha modificato l'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013, **prorogando a tutto il 2015 la disciplina normativa di IMU e TASI;**

**Considerato che**, anche per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote IMU è necessario tener conto delle limitazioni imposte dalla **legge n. 147/2013** che prevede:

- all'art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della stessa legge;

- all'art. 1, comma 677, che il comune determina le aliquote TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- l'art. 1, comma 707 lett. b), della legge n. 147/2013 che ha apportato modifiche all'art. 13 comma

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

2 del citato decreto legge n. 201/2011, stabilendo che dal 1° gennaio 2014, non si applica IMU alle abitazioni principali e relative pertinenze e alle unità abitative equiparate per legge e regolamento comunale all'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Evidenziato che**, a seguito dell'esenzione da IMU per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, introdotta dal sopra citato comma 707 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, valutando la rimodulazione delle aliquote delle entrate tributarie e l'applicazione della Tasi, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - approvato con Deliberazione Consiliare n 37 del 27.06.2012;

**Viste:**

- la D.C.C. n. 42 del 01/07/2013 di determinazione aliquote e detrazioni IMU – imposta municipale propria – per l'anno 2013;
- la D.C.C. n. 37 del 30/04/2014 di determinazione aliquote e detrazioni IMU – imposta municipale propria – per l'anno 2014;

**Richiamata la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2015** adottata in data odierna, con cui è stato stabilito di applicare il tributo sui servizi indivisibili confermando l'aliquota e le detrazioni deliberate per l'anno 2014, ovvero l'aliquota del 3,3 per mille e con detrazione variabile nonché ulteriore detrazione per figli di età inferiore ad anni 19, alle abitazioni principali e relative pertinenze escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché applicare la TASI alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale per legge e per regolamento comunale IMU (ovvero alle abitazioni escluse dall'IMU) e applicare aliquota zero per tutte le altre tipologie di immobili;

**Richiamato** il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2015, n. 34, che ha stabilito nuovi criteri di applicazione/esenzione IMU per i terreni agricoli di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs n. 504/1992 (i terreni montani e collinari in base alla pre-vigente classificazione), criteri in precedenza già modificati dal Decreto Ministeriale 28 novembre 2014;

**Considerato** che il Comune di Brisighella, nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, è classificato come "PARZIALMENTE MONTANO", e pertanto, in base al sopra citato decreto, l'esenzione si applica ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (IAP) iscritti nella previdenza agricola, e condotti dagli stessi oppure concessi in comodato o in affitto ad altro CD o IAP iscritto nella previdenza agricola; tutti i restanti terreni ubicati nel territorio del Comune di Brisighella e posseduti da soggetti che non presentano i requisiti sopraindicati, sono soggetti ad IMU;

**Dato atto** che il maggior gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 4/2015 origina una variazione compensativa di risorse a carico del Comune di Brisighella stimata in € 498.389,33 (allegato A) D.L. 4/2015), variazione operata nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e mediante le procedure di recupero di cui all'art. 1 comma 129 della legge n. 228/2012, ovvero per il tramite dell'Agenzia delle Entrate che provvede a trattenere le somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria – IMU - riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale;

**Ritenuto** necessario stabilire per l'anno 2015 l'aliquota per i terreni agricoli nella misura di base

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

dello **0,76 per cento**, nell'intento di limitare l'impatto economico negativo che questa nuova disciplina ha causato sui contribuenti, tenuto conto che si tratta di terreni con scarsa redditività e che, peraltro, costituiscono la maggior parte dei terreni del territorio del Comune di Brisighella;

**Considerato** che in base alle stime effettuate, richiamati i limiti di articolazione delle aliquote IMU-TASI imposti dai citati commi 640 e 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2014, si ritiene che il pareggio di Bilancio di Previsione sia garantito stabilendo, per l'anno 2015, le aliquote IMU nella seguente misura:

- **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **terreni agricoli**;
- **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86**;
- **ALIQUOTA** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di **immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze**:
  - **residenza secondaria** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
  - **alloggio non locato** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;
  - unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), **concessa in comodato a terzi; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria)**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** per **abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**, nella misura dello **0,52 per cento** - con **detrazione € 200,00**;
- **ALIQUOTA ORDINARIA** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate, **compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**

**Dato atto** che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (che nel Comune di Brisighella risultavano essere esenti dall'imposta già dall'anno 2012 in quanto ubicati in "comune parzialmente montano") l'art. 1 comma 708 della legge n. 147/2013 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, l'IMU non è dovuta;

**Richiamato** l'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni in Legge 23/05/2014, n. 80 che ha disposto che, "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, dove è stabilito che l'efficacia della deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze e che il versamento della prima rata d'acconto IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre 2015. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2015, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Evidenziato** che, ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. f) della L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal precedente anno 2013, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. La successiva lett. g) del citato comma 380 dell'art. 1 stabilisce che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili in questione ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**Richiamato**, il comma 380, lett b) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, con il quale è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni, quota che verrà definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, l'eventuale differenza positiva fra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale resta, in ogni caso, da versare al Bilancio dello Stato;

**Richiamato** il DM del 13/05/2015 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/5/15 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015;

**Visti** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 10  
votanti n. 9  
favorevoli n. 7  
contrari n. 2 (Laghi, Spada)  
astenuiti n. 1 (Dalla Verità)

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU:**
  - **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **terreni agricoli**;
  - **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86**;
  - **ALIQUOTA** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di **immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze:**
    - **residenza secondaria** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
    - **alloggio non locato** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; **è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;
    - unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), **concessa in comodato a terzi; è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria);
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** nella misura dello **0,52 per cento** per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
  - **ALIQUOTA ORDINARIA** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate, **compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**
- 3) di **determinare, per l'anno 2015, la detrazione nella misura di euro 200,00** per l'unità immobiliare censita nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata ad abitazione principale per legge e regolamento comunale, nonché le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;**

# **Comune di Brisighella**

Provincia di Ravenna

---

- 5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sull'apposito sito informatico, mediante invio telematico entro i termini di legge;

ed inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina tariffaria;

## **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 10  
votanti n. 9  
favorevoli n. 7  
contrari n. 2 (Laghi, Spada)  
astenuiti n. 1 (Dalla Verità)

# **Comune di Brisighella**

*Provincia di Ravenna*

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIERE  
CERONI GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS



# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---



Proposta n. 2015 / 354  
Servizio Tributi



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/07/2015

IL DIRIGENTE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---



Proposta n. 2015 / 354  
Servizio Tributi



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile

Lì, 23/07/2015

IL DIRIGENTE  
LO CASCIO RICCARDO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2015**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2015 -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/08/2015

Li, 17/08/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BASSETTI EMILIANA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)